

**Art.19**

**DIRITTO DEI LAVORATORI MIGRANTI E DELLE LORO  
FAMIGLIE ALLA PROTEZIONE ED ALLA ASSISTENZA**

**Paragrafi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

## Paragrafo 1 – 2 – 3

### Adeguati servizi gratuiti

La legislazione italiana ha sempre rivolto la massima attenzione alle garanzie dei lavoratori stranieri, con particolare riferimento all'unità della famiglia.

Tale garanzia ha ricevuto nuovo slancio con la legge 6 marzo 1998, n.40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nella quale è stata elevata a diritto soggettivo la facoltà, concessa al lavoratore extracomunitario di ottenere la riunificazione della famiglia (art.26), semplicemente confermando tale diritto per i cittadini comunitari, in quanto già sancito con precedenti confermando tale diritto per i comunitari, in quanto già sancito con precedenti atti legislativi (D.P.R. 30 dicembre 1965 n.1656, e successive modifiche).

La legge suindicata ha provveduto a dare una nuova organica disciplina alla materia, rispondendo a tre obiettivi:

- contrastare l'immigrazione clandestina e lo sfruttamento criminale dei flussi migratori;
- realizzare una politica di ingressi legali limitati, programmati e regolari;
- avviare effettivi programmi di integrazione per i nuovi immigrati e per gli stranieri regolarmente residenti in Italia.

Tra le priorità di cui si è tenuto conto nella elaborazione dei documenti di bilancio per il prossimo triennio, è inserita la politica per l'immigrazione, con riferimento in particolare alle seguenti esigenze derivanti dall'applicazione della legge n.40:

- maggiori controlli di frontiera e costieri;
- aumentati oneri per gli accompagnamenti alla frontiera degli stranieri espulsi o respinti e per le spese di rimpatrio;
- vigilanza esterna dei centri di permanenza temporanea e di assistenza e accompagnamenti da e per i centri degli stranieri trattenuti;
- rafforzamento dell'organico delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero, sia per attuare le nuove procedure in materia di rilascio dei visti sia per la costituzione e la gestione delle liste dei cittadini stranieri che chiedono l'ingresso in Italia per motivi di lavoro; finanziamento delle missioni di esperti dei diversi ministeri competenti nei periodi di selezione e preparazione di tali liste.

Tale disciplina è stata poi riordinata con il Decreto Legislativo n.286 del 25.7.1998 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

In attesa della definizione del Decreto di Programmazione dei Flussi, di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs.n.286/98, e per venire incontro alle necessità

di impiego stagionale dei lavoratori non appartenenti all'Unione Europea espressa dai diversi settori dell'economia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare 23/99 del 24 marzo 1999, ha disposto l'ingresso in Italia in via anticipata di lavoratori subordinati e stagionali nel rispetto delle quote già previste per l'ultimo periodo del 1998.

Con circolare n.31/99 il Ministero del Lavoro, ha disposto che le Direzioni provinciali del Lavoro possano concedere l'autorizzazione al lavoro per un tempo determinato ai traduttori ed interpreti che svolgano attività di affiancamento alle guide turistiche: Tale autorizzazione si è resa necessaria per far fronte alle richieste avanzate dal Ministero degli Esteri e soprattutto dalle Agenzie turistiche di avvalersi di interpreti per accompagnare i numerosi turisti stranieri, in particolar modo giapponesi.

In considerazione delle urgenze manifestate dalle categorie dei datori di lavoro del settore agricoltura, la circolare n.27/99 del 30.3.1999, ha disposto un'integrazione delle anticipazioni delle quote previste con la precedente circolare per i lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo, fatta eccezione per i lavoratori Albanesi, Tunisi e Marocchini.

La suddetta circolare è stata emanata per venire incontro alle richieste espresse dalle confederazioni datoriali delle zone del Nord-Est, dell'Emilia Romagna, della Toscana e della Puglia che hanno espresso la necessità e l'urgenza di ricorrere all'impiego stagionale dei lavoratori extracomunitari.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 31.8.1999 n.394 è stato adottato il Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Si prevede una regolarizzazione di circa 260.000 - 270.000 casi.

Per quanto riguarda l'ingresso, secondo la legge è previsto che italiani o stranieri in regola possano prestare garanzie per far giungere nel nostro Paese un massimo di due persone l'anno. Particolare tutela è assicurata ai minori e a chi, privo di permesso di soggiorno, debba ricorrere all'assistenza sanitaria. Per contrastare il traffico dei clandestini è previsto anche l'arresto in flagrante per gli scafisti e il sequestro dei mezzi utilizzati per il traffico.

Questi ultimi saranno messi a disposizione delle forze dell'ordine o degli enti di protezione ambientale, oppure distrutti per evitare che ritornino, attraverso vari canali, nelle mani dei trafficanti. Il Regolamento darà anche il concreto via libera al finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale riservati agli stranieri non in regola e vittime di violenza nell'ambito dell'immigrazione clandestina.

In questo caso, come per quello dello straniero che collabora con la polizia nelle indagini contro il traffico di clandestini, è previsto il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno valido per sei mesi.

-- Secondo i dati raccolti dalla "Caritas", la maggior parte degli immigrati arriva in Italia in cerca di lavoro e con il desiderio di integrarsi nella società. Gli stranieri residenti in Italia, secondo la Caritas, sarebbero circa 1.000.000, mentre gli irregolari sono stimati in circa 250.000.

Il 51,3% degli stranieri regolari, si è insediato nel Nord Italia, il 30,5% nel Centro, l'11,4% al Sud ed il 6,8% nelle Isole.

Lombardia e Lazio sono le due Regioni più popolate da cittadini non comunitari, con 26 Province dove i permessi di soggiorno superano i 10.000: in testa Roma con 211.000, seguita da Milano con 150.500. Il 39,2 per cento degli immigrati ha origine europee, il 28,3 arriva dall'Africa, il 13,9 dall'America e il 18,2 dall'Asia.

La comunità principale è Marocchina, seguita dall'Albania, dalle Filippine, dagli Stati Uniti e dalla Tunisia.

Il forte radicamento è uno degli aspetti rilevanti della comunità straniera in Italia: la quota degli immigrati residenti da più di 5 anni è di circa 272.000. E' un dato importante perché, in base alla nuova normativa, potranno ottenere la carta di soggiorno, essere maggiormente equiparati agli Italiani nell'ambito sociale e lavorativo e, in prospettiva, ottenere il diritto di voto amministrativo, come già in altri Paesi.

Gli uomini sono più numerosi delle donne, mentre l'età media è bassa: il 68,1 per cento è tra il 19 e i 40 anni e il 22,1 per cento ha un'età compresa tra i 41 e i 60 anni. Gli ultrasessantenni sono il 6,4 per cento e i bambini e ragazzi fino ai 18 anni sono il 3,4 per cento.

Gli stranieri in Italia con figli sono 140.000: in maggior parte marocchini e albanesi, poi jugoslavi, cinesi, tedeschi e tunisini.

### **Servizi sanitari**

In Italia, dove esiste un sistema sanitario pubblico, la piena integrazione dello straniero si realizza in quanto sono garantite - a quest'ultimo - le stesse opportunità di assistenza medica e di prevenzione delle malattie garantite ai cittadini di nazionalità italiana.

E' questa l'aspirazione fondamentale delle disposizioni sanitarie contenute nel Testo Unico sull'immigrazione ( Decreto Legislativo n. 286/98 ). In particolare l'art.34 prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, come strumento per garantire "parità di trattamento" per tutti gli stranieri presenti regolarmente e stabilmente nel nostro Paese. Ma la legge all'art.35 garantisce anche l'assistenza agli immigrati in condizione di irregolarità giuridica: in questo caso il bene da tutelare, oltre il diritto

fondamentale dell'individuo alla salute, è l'interesse della collettività ad accettare le condizioni di salute dei propri componenti.

Tutte le Regioni hanno avuto il 100% dello stanziamento previsto dal Fondo nazionale per le politiche migratorie. L'art.42 del DPR. 31.8.1999 n.394 stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno e per il quale sussistono le condizioni previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili della Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha residenza, ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora. L'iscrizione alla ASL è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti: possono chiedere di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

#### **-- Disposizioni sull'ingresso ed il soggiorno**

Ingresso nel territorio dello Stato ( art.4 D.Lgs. 25.7.1998 n.286 ).

L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione; e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

Il visto d'ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità

diplomatiche o consolari degli altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustra i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.3, comma 4, in base alle quali vengono definite annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, l'Italia consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la

durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'Interno. -- Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

Il Ministero degli Affari Esteri adotta ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

-- **Permesso di soggiorno (art.5 D.Lgs.25.7.1998 n.286)**

Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del Testo Unico n.286/98, o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso o dalle disposizioni vigenti.

La durata del permesso di soggiorno, prevista dal visto d'ingresso e nei limiti stabiliti dal Testo Unico n.286/98, non può comunque essere:

- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo;
  - superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
  - superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di in corso per studio o per formazione debitamente certificata;
  - superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
  - superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal T.U.n.286/98 o dal regolamento di attuazione.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della Provincia in cui si trova almeno 30 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal T.U. n.286/98.

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

Il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiare, può essere utilizzato anche per altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote annuali stabilite per il flusso degli stranieri ( art. 6 D.Lgs.n.286/98 ).

#### -- **Carta di soggiorno ( art.9 D.Lgs.n.286/98 ).**

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può chiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi: La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

- fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
- svolgere, nel territorio dello Stato, ogni attività lecita, salvo quelle che la legge vieta espressamente allo straniero o comunque riserva al cittadino;
- accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5.2.1992.

Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.

#### -- **Controllo sulle frontiere, respingimento ed espulsione.**

##### **Respingimento ( art.10 D.Lgs.n.286/98 )**

La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal Testo Unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano provvisoriamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il Sindaco, in situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato.

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

- che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
- che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

#### -- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ( art.12 D. Lgs. N.286/98 ).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque compie attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico n.286/98, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a trenta milioni.

Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.

#### Servizi di accoglienza

Si continuano a promuovere la collaborazioni tra i servizi pubblici o privati dei paesi di immigrazione e di emigrazione, così come previsti, sia all'atto di entrata che al soggiorno, dall'art. 42 del Testo Unico n.286/1998 il quale stabilisce le misure per l'integrazione sociale. Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, in collaborazione con le associazioni di stranieri, favoriscono:

- le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica;
- la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
- la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro delle associazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali.

L'art.11, comma 5, prevede l'istituzione, presso i valichi di frontiera, di servizi di accoglienza al fine di fornire assistenza e informazioni per stranieri che intendono presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per permanenze superiori a tre mesi.

Centri di accoglienza sono inoltre previsti all'art.40 per ospitare stranieri regolarmente soggiornanti impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Tali centri provvedono all'assistenza socio-sanitaria, ai servizi socio-culturali per favorire l'autonomia.

Parità di trattamento con i cittadini italiani è altresì prevista per i lavoratori stranieri nel diritto di accedere agli alloggi di edilizia pubblica.

#### Paragrafo 4 -

Il Testo Unico n.286/98 dispone in via generale all' art.21, che l'ingresso in Italia per motivi di lavoro - subordinato, stagionale ed autonomo – avviene nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite nei decreti annuali di programmazione dei flussi.

-- In particolare l'art.22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - dispone che "il datore di lavoro italiano, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro.

Il datore di lavoro, contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

L'Ufficio periferico del Ministero del Lavoro rilascia l'autorizzazione, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.

Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia".

Un datore di lavoro che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, ai sensi dell'art. 24 del citato Testo Unico, deve presentare apposita richiesta nominativa all'Ufficio periferico del Ministero del Lavoro, il quale rilascerà l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato.

Tale autorizzazione può avere validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, corrispondente alla durata del rapporto di lavoro stagionale richiesto

Il Testo Unico n.286/98 ha previsto all'art.45 un Fondo nazionale per le politiche migratorie destinato anche al finanziamento degli alloggi a cui può accedere lo straniero titolare di carta di soggiorno e lo straniero regolarmente soggiornante che sia iscritto nelle liste di collocamento o che eserci una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo , il quale ha diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie

sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. In presenza di qualsiasi forma di discriminazione, in materia, lo straniero può ricorrere al pretore ai sensi dell'art. 44 del citato Testo Unico n.286/98.

## Paragrafo 5

A proposito dell'obbligazione prevista in tale paragrafo, il Testo unico n.286/98 all'art.2, comma 5, ribadisce che " Allo straniero viene riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la P.A. e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti, e nei modi previsti dalla legge".

-- Per quanto concerne l'ipotesi discriminatoria del contributo dello 0,5%, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986 n.943, destinato a finanziare il viaggio di ritorno dei lavoratori extracomunitari nel paese di origine, si segnala che tale contributo " è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000 ", così come recita l'ultimo capoverso dell'art.45 del Testo Unico n.286/98.

## Paragrafo 6

-- Il Testo Unico 25 luglio 1998 n.286 ha disciplinato all'art.29 il "riconciliamento familiare".

"lo straniero legalmente residente" può chiedere il riconciliamento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato;
- b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) genitori a carico;
- d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana;

Ai fini del riconciliamento si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il riconciliamento deve dimostrare la disponibilità:

- a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalle leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il riconciliamento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il riconciliamento di quattro o più familiari.

La domanda di nulla osta al riconciliamento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto d'ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulta la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

## Paragrafo 7

Il principio di uguaglianza nella materia trattata in questo paragrafo, è ulteriormente e con forza ribadito dall'art.2 del più volte citato Testo Unico n.286/98, il quale al comma 5 prevede che " Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell'accesso ai servizi pubblici, nei limiti e nei modi previsti dalla legge ".

## Paragrafo 8

### Espulsione

Il più volte citato Testo Unico n.286/98 disciplina in maniera dettagliata agli artt. 13 le seguenti l'ipotesi di espulsione.

#### L'art.13 - Espulsione amministrativa -

Per ciò che riguarda i possibili provvedimenti tesi ad espellere dal territorio nazionale il cittadino extracomunitario, la nuova legge prevede la loro adozione in precisi casi, limitandoli a situazioni connesse allo stato di clandestinità del soggetto o di irregolarità del suo permesso di soggiorno.

Il lavoratore straniero, munito di regolare titolo al soggiorno, non può essere sottoposto a provvedimenti di tale natura.

Le poche circostanze in cui egli può essere espulso, e comunque tutti i relativi provvedimenti sono sempre oggetto di ricorso giurisdizionale ( art.13 commi 8, 9 e seg.ti ) sono legate a motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, all'appartenenza dello stesso a particolari categorie di persone pericolose (art.13), ovvero - in caso di condanna di specifici gravi reati – alla pericolosità sociale dell'individuo (art.15) o come misura alternativa alla detenzione (art.16).

-- Va segnalato che per l'espulsione del comunitario, non è sufficiente la sola esistenza di una condanna penale, ma devono sussistere "motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza", da ricondurre al comportamento personale dell'individuo, "o di sanità pubblica" (artt. 6 e 9 D.P.R. n.1656/65).

Inoltre si aggiunge che per le discriminazioni - che ai sensi dell'art.43 determinano distinzione, espulsione, restrizione o preferenza basata su razza, colore, ascendenza od origine nazionale o etnica, convinzioni o pratiche religiose - il comma 2 lettera e) evidenzia il comportamento discriminatorio del datore di lavoro o dei suoi "preposti" i quali, ai sensi dell'art.15 della legge 20 maggio 1970 n.300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977 n.903 e dalla legge 11 maggio 1990 n.108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratore in ragione della loro appartenenza ad un razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce indiscriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa". Si ricorda infine che l'art. 2 del citato Testo Unico n.286/98 riconosce allo straniero parità di trattamento con il cittadino in ordine alla tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### Paragrafo 9

Il diritto di trasferire, nei limiti fissati dalla legislazione, ogni parte dei guadagni e delle economie che i lavoratori migranti desiderino trasferire, è ribadito dal più volte citato Testo Unico all'art.2 il quale sancisce la piena uguaglianza dei diritti in materia civile dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al cittadino italiano.

## Paragrafo 10

La disciplina del Testo Unico n.286/98 si applica ai lavoratori che vengono in Italia sia per espletare un lavoro autonomo sia per un lavoro subordinato.

## Paragrafo 11 – 12

Nell'anno scolastico 1998-1999 erano presenti nelle scuole italiane 85.522 studenti stranieri, pari all'1,09% dell'intera popolazione scolastica. Nell'anno scolastico 1999/2000 gli studenti stranieri superano le 100mila unità. Il fenomeno è in crescita: bisogna infatti tener conto che, oltre al generale aumento del numero degli immigrati nel nostro Paese, stanno aumentando i ricongiungimenti familiari.

La maggior parte degli alunni stranieri si concentra ora nelle classi elementari. Seguono la scuola media, quella materna e infine le classi superiori. Finita la scuola dell'obbligo, gli studenti non italiani scelgono in prevalenza gli istituti professionali: quelli presenti nei licei classici provengono quasi tutti da paesi comunitari.

L'art.38 del citato T.U. n.268 stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi per l'apprendimento della lingua italiana.

La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza.